



COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

c.a.p. 64030

tel. 0861 - 650156 r.a.

fax 0861 - 650927

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 30/09/2013

TITOLO I – FINALITA'

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Riferimenti legislativi e normativi

TITOLO II – DEFINIZIONE

- Art. 3 - Definizioni e tipologie

TITOLO III – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI E BACINI DI UTENZA

- Art. 4 - Ripartizione territorio comunale in zone omogenee – Compatibilità di insediamento
- Art. 5 - Superficie minima e massima dell'area di localizzazione dell'impianto
- Art. 6 - Distanze minime per le nuove posizioni
- Art. 7 - Quantificazione degli indici e parametri edilizi ed urbanistici
- Art. 8 - Attività integrative negli impianti

TITOLO IV – PRINCIPI GENERALI

- Art. 9 - Accessi
- Art. 10 - Occupazione di aree pubbliche
- Art. 11 - Scarichi
- Art. 12 - Serbatoi
- Art. 13 - Parcheggi
- Art. 14 - Abbattimento di piantagioni
- Art. 15 - Insegne
- Art. 16 - Segnaletica

TITOLO V – CRITERI DI INCOMPATIBILITA'

- Art. 17 - Luoghi in cui sono vietati le installazioni di nuovi impianti
- Art. 18 - Verifiche comunali – Incompatibilità degli impianti esistenti
- Art. 19 - Incompatibilità assolute – Definizioni e procedure
- Art. 20 - Incompatibilità relative – Definizioni

TITOLO VI – COLLAUDO

- Art. 21 - Collaudo, perizie, autocertificazioni
- Art. 22 – Sanzioni amministrative

TITOLO VII – ORARI

- Art. 23 - Orari, esenzioni, turni di riposo, servizio notturno

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

- Art. 24 - Autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti
- Art. 25 - Tempi di realizzo dell'impianto
- Art. 26 - Potenzamenti di impianti esistenti
- Art. 27 - Comunicazione per la ristrutturazione e la modifica degli impianti esistenti
- Art. 28 - Smantellamento e rimozione
- Art. 29 - Impianti ad uso privato
- Art. 30 - Prescrizioni per gli impianti di distribuzione ad uso privato
- Art. 31 - Norme finali
- Art. 32 - Entrata in vigore

TITOLO I

FINALITA'

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs n. 32/98 e successive modifiche, sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Al Comune sono attribuite tutte le competenze in materia di impianti di distribuzione di carburanti ad eccezione di quelle relative agli impianti ubicati lungo le autostrade di competenza regionale.

Art. 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Il presente regolamento è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti", del D.Lgs. 8 settembre 1999 n. 34, della legge 28.12.1999 n. 496, della Legge Regionale 16 febbraio 2005 n°10 modificata con L.R. n°20 del 16/10/2009 " Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti".

2. Le opere edilizie e le trasformazioni urbanistiche e d'uso debbono essere conformi al presente regolamento, agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, oltre che alle prescrizioni della vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale di riferimento, ed essere autorizzati a seguito delle norme procedurali previste.

3. Costituiscono ulteriori riferimenti:

- il Codice della Strada e il relativo regolamento di attuazione;
- il D.P.R. n. 208 del 12.01.1971 sulla locazione degli impianti di distribuzione stradale GPL e metano per autotrazione;
- la circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 04.08.1998 n. 218445; le disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche: legge 13/89; legge 104/92; D.P.R. 24.07.1996 n. 503;
- il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, e successive modifiche, riguardante l'accertamento della sicurezza sanitaria;
- il D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 riguardante l'attività di controllo per la prevenzione incendi;
- il D.Lgs. 505/95, il D.Lgs. 05.12.1957, la legge 474/57, riguardanti le norme fiscali;
- i D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e n. 114, la Legge Regionale 09.08.1999 n. 62 riguardanti la liberalizzazione del commercio;

- il decreto n. 373/1988 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e successive modifiche, e la legge 05.02.1992 sulle attività di vendita e riparazione dei distributori di carburanti;
- la delibera di G.R.A. n. 1541/c del 29.11.2000,
- il Decreto Legge 223/2006, convertito con la legge 248/2006;
- art. 43 del Trattato della Comunità Europea;
- Sentenza della Corte Costituzionale 64/2007,
- Comunicato Unione Europea IP/07/901 del 27/06/2007,
- D.L. n.1/2012 convertito nella Legge 27 del 24 marzo 2012.

TITOLO II

DEFINIZIONI

Art. 3 - DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

a) **rete**: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzina, miscele di benzine e oli lubrificanti, gasoli, G.P.L. e metano per autotrazione nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

b) **carburanti per autotrazione**: benzine e miscele di benzina e di olio lubrificante, gasolio, per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto (GPL), metano, ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);

c) **impianto generico**: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi d'erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività accessorie;

d) **tipologie d'impianto**: gli impianti che costituiscono la rete, si distinguono convenzionalmente in impianti generici, in impianti dotati di apparecchiature post-payment ed impianti funzionanti senza la presenza del gestore.

I vari tipi d'impianto vengono convenzionalmente classificati nel modo seguente:

chiosco - costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, nonché da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per autoveicoli;

Nuovi impianti classificati "chiosco" non possono essere autorizzati dalla vigenza del presente regolamento;

stazione di rifornimento - costituita da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone, oltre che dei servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali per il lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;

requisiti minimi per i nuovi impianti:

- i nuovi impianti devono essere dotati di almeno 3 dei seguenti prodotti: benzine, gasolio, metano, GPL, idrogeno o relative miscele e tutti i nuovi carburanti per autotrazione, eco-compatibili, in commercio, colonnina per alimentazione veicoli elettrici;
- presenza di una pensilina di copertura delle aree di rifornimento;
- presenza di servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
- almeno un posto auto per i disabili ;
- presenza di un locale di ricovero per addetti (gestore) fino ad un massimo di 30 mq;

- impianto di fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o Metano) di potenza minima 8 KW;
- presenza di apparecchiature self-service pre-pagamento;
- presenza di area di sosta per autoveicoli.

stazione di servizio - impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo, nonché fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori, punto di ricarica per autoveicoli elettrici, piazzola di scarico per w.c. chimico.

requisiti minimi per i nuovi impianti:

- presenza di almeno quattro colonnine a semplice o a doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione con l'idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento;
- presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua;
- presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- presenza di un'adeguata superficie coperta occupata da locali destinati ad uso proprio per gli addetti e servizi (spogliatoi, servizi igienici per gli addetti e per gli automobilisti, magazzini).
- presenza di almeno un servizio igienico per disabili;
- presenza di uno scarico per w.c. chimico;
- presenza di un lavaggio e/o altro servizio;
- presenza d'apparecchiatura self-service pre-pagamento;
- locale per la somministrazione al pubblico d'alimenti e bevande;
- negozio per la vendita d'articoli vari e generi alimentari;

e) **erogatore** l'insieme d'attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto di una pompa o un sistema d'adduzione; un contatore o un misuratore; una pistola o una valvola d'intercettazione; tubazioni che li connettono;

f) **colonnina:** l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

g) **self-service pre-payment:** il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante senza l'assistenza d'apposito personale;

h) **self-service post-payment:** il complesso d'apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento;

i) **modifica dell'impianto** - Costituiscono modifica dell'impianto:

- 1) Variazione del numero di colonnine;
- 2) Sostituzione di distributori e semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

- 3) Cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
- 4) Variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- 5) Installazione di apparecchiature self-service post-payment;
- 6) Detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- 7) Detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
- 8) Trasformazione delle modalità di rifornimento del metano;

Le modifiche predette devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta esecuzione delle opere è asseverata da attestazione rilasciata da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale.

Il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto deve essere autorizzato in quanto non può essere considerato una semplice modifica.

l) **potenziamento dell'impianto:** l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati, l'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento;

m) **trasferimento dell'impianto:** lo spostamento di un impianto dall'attuale ubicazione su nuova posizione commerciale;

n) **trasferimento della titolarità dell'autorizzazione:** la voltura dell'autorizzazione da un soggetto ad un altro unitamente alla cessione della proprietà delle attrezzature costituenti l'impianto;

o) **concentrazione:** l'utilizzazione di decreti relativi a uno o più impianti esistenti e funzionanti, le cui attrezzature sono trasferite su un impianto già esistente ai fini della ristrutturazione e potenziamento di quest'ultimo;

p) **impianto di distribuzione ad uso privato:** un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione dei carburanti per uso autotrazione collegati a serbatoi, utilizzati esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili;

q) **incompatibilità tra impianto e territorio:** la situazione di contrasto con il sito di localizzazione, determinata da intralcio al traffico, quando, nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto sulla

propria sede o la deviazione della propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso; ovvero quando nel tratto di strada prospiciente l'impianto vi sia un semaforo, un incrocio, una curva o un dosso; da difesa delle risorse storico – ambientale nei centri storici, qualora le strutture dell'impianto occludano la visuale dei beni di particolare interesse storico-culturale;

r) **percorso veicolare:** una strada asfaltata, a doppio senso di circolazione, di larghezza non inferiore a ml 5 e sulla quale è consentito il transito a tutti i veicoli indicati agli articoli 52,53,54 del D.L.30 aprile 92, n 285 (nuovo c.d.s).

TITOLO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI E BACINI DI UTENZA

Art.4 – RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE - Compatibilità di insediamento.

1. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in quattro zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centro storico: la parte del territorio interessata da agglomerati che rivestono interesse storico, artistico e in particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 2 aprile 1968 n 1444 (zona A – rif. Insediamento di Antica Formazione - art. 6.2 delle Norme Urbanistiche del PRE vigente);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zona B e C del citato D.M. 1444 – rif. Insediamenti di recente formazione, di nuovo impianto privato, di nuovo impianto PEEP – artt. 6.3, 6.4, 6.5 delle Norme Urbanistiche del PRE vigente);

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D e F del citato D.M. 1444 – rif. Zone produttive - art.7 delle Norme Urbanistiche del PRE vigente);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E del citato D.M. 1444 – rif. Zone agricole – art. 8 delle Norme Urbanistiche del PRE vigente).

2. Per mutate esigenze di viabilità e circolazione dei veicoli si possono apportare leggere modifiche alle perimetrazioni del PRG, così come previsto dall'art. 2, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 32/98.

3. All'interno della Zona 1 non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti.

4. All'interno delle altre zone è consentito solo l'insediamento di impianti classificati "Stazione di Servizio".

5. Ai sensi dell'art.2, comma 3 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n 32, sono ammissibili le seguenti destinazioni d'uso compatibili con l'istallazione degli impianti nelle fasce di rispetto stradale di cui agli art. 16, 17, e 18 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.

285 (nuovo codice della strada) e nelle zone di sovrapposizione di fasce di rispetto di diverse tipologie di strade:

a) impianti di distribuzione carburanti;

b) locali relativi all'attività di ristoro, tavole calde, bar, edicole, commerciale, annessi agli impianti di distribuzione carburanti;

c) locali relativi all'attività di autolavaggio e di autoriparazione dei veicoli, annessi agli impianti di distribuzione carburanti.

6. Nelle zone agricole (zona 4) i locali di cui alle lettere b) e c) debbono essere collocati sulla fascia di rispetto.

7. Per le altre zone si applicano le norme dello strumento urbanistico vigente.

Art.5 - SUPERFICIE MINIMA E MASSIMA DELL'AREA DI UTILIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

1. L'area di nuovo insediamento dell'impianto, comprensiva dei percorsi di ingresso e uscita, deve avere le superfici minime e massime, espresse in metri quadri, così indicate:

Zone omogenee comunali	Chiosco	Stazione di rifornimento	Stazione di Servizio		Impianto senza presenza del Gestore (*)
			Minimo	Massimo	
Zona 2	NO	NO	1.000	2.000	200
Zona 3	NO	NO	2.000	3.000	200
Zona 4	NO	NO	2.000	3.500	200

(*) Gli impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono avere un adeguata pensilina di copertura delle attrezzature.

2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona.

3. All'interno dei centri abitati, indipendentemente dalla superficie minima prevista per i nuovi impianti, va in ogni modo osservato un fronte minimo stradale di ml 60 (sessanta), fatte salve le prescrizioni ANAS e di altri Enti pubblici per le strade di rispettiva competenza.

4. La superficie da destinare alle attività integrative dell'impianto, ad esclusione dell'area dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.

5. Le domande concernenti nuovi insediamenti di distribuzione devono contenere una planimetria dalla quale risulti il rispetto dei limiti di cui alla precedente tabella.

6. Centri commerciali - E' ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti all'interno delle aree di pertinenza dei centri commerciali, come definiti dal D.L.vo 114/98.

Art. 6 - DISTANZE MINIME PER LE NUOVE POSIZIONI

Le distanze per le nuove costruzioni stabilite dalla L.R n°10/2005 sono da intendersi superate alla luce della recente pronuncia della Corte di Giustizia UE 11 Marzo 2010 n°384/08, secondo la quale prevedere distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione carburanti costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dal Trattato UE, in quanto una disciplina del genere, applicandosi unicamente agli impianti nuovi e non ed impianti già esistenti prima della sua entrata in vigore, pone condizioni all'accesso all'attività della distribuzione dei carburanti, favorendo gli operatori già presenti. Il Consiglio di Stato con sentenza n°2456 del 27/04/2012 ha dichiarato legittimi i provvedimenti con i quali un Comune ha autorizzato l'apertura di un distributore di carburanti senza tener conto delle distanze da un preesistente distributore proprio in virtù del Trattato UE.

Art.7 - QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI URBANISTICI

1. Ogni operazione di trasformazione fisica del territorio ovvero delle strutture edilizie deve avvenire rispettando per tutte le zone, con esclusione dei chioschi che non potranno mai superare i mq. 30, il rapporto massimo di copertura non superiore al 10% dell'intera superficie del lotto e l'altezza massima dovrà essere contenuta in ml. 4,50 fuori terra. Le pensiline ed isole di distribuzione dei carburanti, che non configurano area coperta né volume se ad esclusiva protezione dell'impianto di distribuzione, possono raggiungere l'altezza massima di ml.5,00.

2. I parametri urbanistici da rispettare per l'insediamento di nuovi impianti all'interno delle Zone 2,3 e 4 sono i seguenti:

- a. lotto minimo come da tabella di cui all'art.6;
- b. rapporto massimo di copertura degli edifici è del 10% della superficie di intervento;
- c. altezza massima degli edifici è di ml. 4,50 fuori terra;
- d. distacchi dai confini ml. 5,00;
- e. distanze dagli edifici ml.10,00;
- f. distanze dai confini delle apparecchiature per l'erogazione del GPL e METANO ml. 10,00;
- g. distanze dai confini per serbatoi interrati, colonnine distribuzione, lavaggio (se all'aperto), pensiline, tettoie, ponti sollevatori, ecc. ml. 3,00;
- h. le distanze dal confine stradale per la costruzione di edifici da adibire a servizi, officina, bar etc., sono quelle prescritte dalla strumentazione urbanistica comunale vigente nonché dal D.P.R. n 495 del 16.12.1992.

3. La realizzazione degli impianti deve attenersi a quanto previsto Regolamento e alle prescrizioni dell'Ente proprietario della strada, al quale deve essere espressamente richiesto il relativo nulla osta e il preventivo disciplinare, come specificato.

4. Tutti gli impianti (stazione di rifornimento e stazioni di servizio) devono essere dotati di servizi per le persone con ridotte capacità motorie e non presentare barriere architettoniche.

Art. 8 - ATTIVITA' INTEGRATIVE NEGLI IMPIANTI

1. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi dell'auto e dell'automobilista, di autonome attività commerciali, di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) e rivendite di giornali e riviste, nel rispetto degli eventuali piani comunali di settore.

2. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento devono avere, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione d'alimenti e bevande). Le attività commerciali devono avere una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 (trenta) e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 31.03.1998, n.114. La somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento del piano comunale, ma l'attività non può essere trasferita in altra sede se non unitamente all'impianto di distribuzione carburanti.

3. Nel caso di impianti già esistenti che intendessero dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento devono installare, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) di superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art.4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 31.03.1998, n.114. La somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento del piano comunale, ma l'attività non può essere trasferita in altra sede se non unitamente all'impianto di distribuzione carburanti.

4. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento autorizzati ad installarsi in aree in cui sono già presenti medie o grandi strutture di vendita di cui al D.Lgs. n. 114/98, sono comunque dotati d'autonome attività commerciali con una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 (trenta) e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 31.03.1998, n.114, ovvero di pubblici esercizi (somministrazione d'alimenti e bevande). La somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento del piano comunale, ma l'attività non può essere trasferita in altra sede se non unitamente all'impianto di distribuzione carburanti.

5. I nuovi impianti generici autorizzati dopo la entrata in vigore del presente regolamento, possono essere dotati di dispositivi post-payment a condizione che abbiano un esercizio con superficie di vendita al dettaglio netta non inferiore a mq.30 e non superiore a quella prevista per gli esercizi di vicinato. La somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento del piano comunale, ma l'attività non può essere trasferita in altra sede se non unitamente all'impianto di distribuzione carburanti.

6. In tutti i casi di cui sopra devono essere rispettati i criteri relativi alle distanze, superfici ed indici d'edificabilità di cui ai punti precedenti.

TITOLO IV

PRINCIPI GENERALI

Art.9 - ACCESSI

1. Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art.22 N.C.d.S. e art. 61 Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili e non devono mai andare ad impegnare, comprese le aree di sosta relative, la carreggiata stradale.

2. Per quanto riguarda l'installazione d'impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B come definito dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie d'accelerazione e decelerazione della larghezza di mt.3 (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt.10 (dieci). La lunghezza delle corsie è stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alle superfici minime.

3. Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico di larghezza non inferiore a mt. 0,50 (zero e cinquanta) e non eccedente mt. 1,50 (uno e cinquanta), delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra cm. 20 (venti) e cm. 30 (trenta). Tali caratteristiche potranno variare secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia.

Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato a non oltre mt. 2,50 (due e cinquanta) dal ciglio bitumato della strada e in ogni modo sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

4. Sullo spartitraffico non possono essere installati impianti segnalati di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di mt. 0,70 (zero e settanta) misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, secondo la condizione più sfavorevole. Fuori dai centri abitati, solo per le piantagioni, si applica quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento al N.C.d.S., ai commi 6,7 e 8 e cioè:

a) la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza o completamento del ciclo vegetativo e in ogni modo non inferiore a mt. 6 (sei).

b) la distanza dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a mt. 1 (uno) sul terreno non può essere inferiore a mt. 1 (uno). Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a mt. 1 (uno) costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali simili, sostenute da paletti fissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm.30 (trenta) dal suolo;

c) la distanza dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore a mt.1 sul terreno, non può essere inferiore a mt 3 (tre). Tale distanza si applica anche per le recinzioni superiori a mt.1 sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore a mt.1(uno) sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre cm.30 (trenta) dal suolo.

5. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definita geometricamente dagli artt. 16,17 e 18 del N.C.d.S..

6. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, fermo restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati) in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede attraverso il mantenimento in quota del marciapiede stesso con posa di profili di carriera e larghezza invariata del marciapiede o accesso tramite rampe e cordonate interrate a filo quota stradale a delimitare il percorso pedonale. (La soluzione più idonea sarà definita dall'ufficio tecnico comunale).

7. Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può essere assolutamente alterata, quand'anche sia necessario (ad esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

8. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantire la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.

9. La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita, oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede

anche con particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dall'ufficio tecnico comunale.

10. E' vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. La prescrizione di cui al precedente comma può essere ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cura e spese del richiedente, un intervento di viabilità alternativo.

11. Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti, esclusi i chioschi, devono avere le caratteristiche tecniche specificate ai punti successivi:

11.1 Impianti ubicati all'interno dei centri abitati

a) Rifornimento di benzine e di gasolio per tutti i veicoli:

fronte strada di mt. 60 (sessanta) con accessi di mt. 15 (quindici) ed aiuole spartitraffico da ml. 10 (dieci).

11.2 Impianti ubicati fuori dai centri abitati

a) Rifornimento di benzine e di gasolio per tutti i veicoli:

fronte strada di mt. 60 (sessanta) con accessi di mt. 15 (quindici) ed aiuole spartitraffico da ml. 30 (trenta).

12. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada e dagli Enti proprietari delle strade sulle quali gli impianti hanno gli accessi.

In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti e smussi.

Art. 10 – OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

1. Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti su area privata sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione previa corresponsione del canone previsto.

2. I nuovi impianti non potranno occupare né suolo né sottosuolo pubblico con serbatoi e/o tubazioni necessarie all'erogazione di carburante. Sono ammessi solo ed esclusivamente gli allacci alla rete di approvvigionamento idrico, alla rete fognaria, al gasdotto, nonché alle reti elettriche e telefoniche.

Art. 11 – SCARICHI

1. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli scarichi di lavaggio degli autoveicoli, devono essere autorizzati dall'autorità competente e realizzati secondo le norme vigenti.

2. Gli scarichi ricettori delle acque di prima pioggia devono confluire in apposito impianto di disoleazione, di capacità adeguata alla superficie del piazzale e comunque non inferiore al rapporto di mc. 3 ogni mq. 1000 (mille).

Art.12 – SERBATOI

1. Nei nuovi impianti potranno essere installati solo serbatoi interrati a doppia parete muniti anche di sistema di rilevazione perdite ed indicatori di basso livello. Negli impianti esistenti quando necessari o sia prevista la sostituzione dei serbatoi, dovranno essere posti in opera solo ed esclusivamente quelli di tipo a doppia parete muniti di sistema di monitoraggio perdite e livello. L'installazione e l'esercizio dei serbatoi deve comunque essere conforme al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/05/1999 n° 246 "Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati". In ogni caso ci si dovrà attenere alle indicazioni dei VV.F.

Art.13 – PARCHEGGI

1. Nel caso in cui nell'impianto di distribuzione carburanti siano previsti servizi connessi alla persona ed ai mezzi (officine, bar, ristoranti, etc) la dotazione minima di parcheggio dovrà essere quella stabilita dal P.R.E. per attività analoghe (rif. "Servizi specializzati della mobilità" – art.11.2 delle Norme Urbanistiche del PRE vigente).

Art.14 – ABBATIMENTO DI PIANTAGIONI

1. L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circ. 11/08/1966 n° 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale Circolazione della L.R. 22.07.1986, n.24.

2. In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente impossibile spostare l'accesso in altre posizioni.

In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti d) e c) della suddetta Circolare.

3. In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta la reintegrazione a cura e spese del richiedente nel luogo indicato dal Comune ed in numero di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto.

4. In ogni caso non è consentito l'abbattimento di alberature e/o piantagioni tutelate ai sensi della Legge n° 1497 del 29/06/1939 e delle Leggi Reg. in materia.

5. Nelle zone extraurbane ed in quelle agricole l'abbattimento delle piantagioni dovrà essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Forestale competente per territorio.

Art.15 – INSEGNE

1. La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di

esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio" alle seguenti condizioni:

- le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 6 (sei);
- le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq. 3 (tre) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
- le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
- deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
- le insegne devono essere posizionate ad almeno ml 3 (tre) dal margine della carreggiata;
- in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso ed in ogni caso non devono sporgere su marciapiedi o pertinenze stradali;
- l'insegna se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele/mq. In ogni caso non deve procurare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati;
- l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
- l'insegna non deve in ogni caso interferire con la segnaletica stradale.

Deve essere collocato sull'aiuola spartitraffico, un apposito pannello indicante il prezzo dei singoli prodotti erogati la cui superficie non potrà essere superiore a mq. 2 (due).

Sono consentite scritte luminose variabili solo ed esclusivamente all'interno del box del gestore e solo se poste parallelamente al senso di marcia. La loro dimensione non dovrà comunque essere superiore a mq. 1 (uno).

2. Al di fuori dei centri abitati, restano ferme le eventuali prescrizioni che l'Ente proprietario della strada stabilirà di impartire nella propria autorizzazione.

Art. 16 - SEGNALETICA

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S.. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita e impedire eventuali manovre di svolta a sinistra.

TITOLO V

CRITERI DI INCOMPATIBILITA'

Art. 17 – LUOGHI IN CUI SONO VIETATI LE INSTALLAZIONI DI NUOVI IMPIANTI

Non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:

- a) nella Zona 1;
- b) nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004;
- c) in prossimità d'intersezioni (o triangoli di visibilità), fossi e lungo tratti di strada in curva a visibilità limitata o raggio di curvatura inferiore o uguale a m.100 ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n 495/92;
- d) in corrispondenza di eventuali canalizzazioni semaforiche;
- e) nelle fasce di rispetto dei cimiteri;
- f) nelle zone sottoposte a particolari vincoli di tutela paesaggistica, ambientale e monumentale (parchi naturalistici, parchi fluviali, zone di tutela naturalistica, zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua e zona di tutela dei corsi d'acqua) come disposto dall'art. 1 comma 1 bis del D.Lgs. n. 346 del 08.09.1999;
- g) nelle aree destinate a verde pubblico attrezzato dai vigenti strumenti urbanistici;
- h) quando l'area dell'impianto causa l'interruzione della continuità del percorso pedonale e quando crea condizioni di pericolo per l'attraversamento del fronte dell'impianto.

ARTICOLO 18 – VERIFICHE COMUNALI. INCOMPATIBILITA' DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

1. Il Comune ha proceduto alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto esistente al fine dell'accertamento delle incompatibilità sulla base delle sottoriportate fattispecie.

L'impianto già sottoposto a verifica è risultato compatibile.

2. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui al precedente art.9 possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna della fattispecie di incompatibilità di cui ai successivi articoli 20 e 21.

3. Le fattispecie d'incompatibilità si distinguono in incompatibilità assolute e incompatibilità relative.

Art. 19 – INCOMPATIBILITA' ASSOLUTE – DEFINIZIONI E PROCEDURE

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità assoluta:

- a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
- b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

- c) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri.
- 2.** Gli impianti che ricadono nella fattispecie di cui sopra non sono suscettibili di adeguamento, sono sottoposti a revoca e non possono essere rilocalizzati in altra area.
- 3.** Il Comune verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità assoluta, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. La revoca deve contenere:
- a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione non superiore a 30 giorni dalla data di effettuazione della verifica o dalla data di comunicazione;
- b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G. e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo sottosuolo nonché alla bonifica del suolo.
- 4.** Le operazioni di cui alla lettera b) del comma precedente non possono protrarsi oltre 3 mesi dalla data di revoca.

Articolo 20 – INCOMPATIBILITA' RELATIVE – DEFINIZIONI

- 1.** Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relative:
- a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
- b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati;
- c) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.
- 2.** Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, né dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando provinciale dei vigili del Fuoco.
- 3.** Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera a) e b) del comma uno, qualora non siano suscettibili di adeguamento, possono essere rilocalizzati in altra area idonea, indicata dal comune o dal titolare dell'autorizzazione, con i termini e le modalità di cui al successivo articolo 22.
- 4.** Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1, possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:
- a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
- b) l'impianto sia localizzato in strade a non scorrimento veloce.
- In mancanza delle suddette condizioni l'impianto incompatibile può essere rilocalizzato in altra area idonea così come previsto dal comma 3.

TITOLO VI

COLLAUDO

Art. 21 – COLLAUDO, PERIZIE, AUTOCERTIFICAZIONI

1. Il comune procede, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, al collaudo dei nuovi impianti e degli impianti già autorizzati che sono stati oggetto di potenziamento e/o modificati, convocando la preposta Commissione di Collaudo che redigerà apposito verbale.

2. La Commissione è composta da:

- Il Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Vigilanza, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale;
- Un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza;
- Un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le funzioni di Presidente sono svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica dell'Amministrazione Comunale e quelle di segretario, dal Responsabile dell'Area Vigilanza dell'Amministrazione Comunale.

3. Dal verbale di collaudo dovrà risultare la conformità dell'impianto al progetto presentato al Comune e l'esatta costituzione dello stesso (numero delle colonnine erogatrici e degli erogatori, numero e capacità e destinazione dei serbatoi, apparecchiature per il self-service pre-pagamento ed erogatori collegati allo stesso, quantità massima di olio lubrificante che può essere detenuta presso l'impianto).

4. In occasione del collaudo si procederà anche alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

5. La verifica di cui al precedente comma 4 dovrà comunque essere effettuata almeno una volta ogni 15 anni.

6. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione necessitano del collaudo predisposto dal Comune e non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo stesso da parte dell'apposita commissione.

7. In attesa del collaudo, su richiesta della ditta interessata, il Comune può concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) Perizia giurata redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità delle opere al progetto approvato ed al rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale e fiscali;
- b) Conseguimento del rilascio della SCIA vistata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

8. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione a cura del Comune.

9. Ai componenti la commissione spetta un gettone di presenza oltre alle spese di missione e di viaggio, se ed in quanto dovute nelle misure previste dagli ordinamenti di appartenenza.

10. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento di somme, determinate dall'Amministrazione comunale, presso la tesoreria comunale.

Articolo 22 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione, sono puniti secondo le procedure di cui all'articolo 17 della Legge 24.11.1981 n. 689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 5.000.

2. L'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione, sono puniti secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24.11.1981 n. 689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 a Euro 2.500 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

3. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune ove è ubicato l'impianto.

TITOLO VII

ORARI

Art. 23 – ORARI, ESENZIONI, TURNI DI RIPOSO, SERVIZIO NOTTURNO

1. Il Comune determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso autotrazione.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura a turno nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. Il gestore, in collaborazione con le associazioni di categoria, deve curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi e infrasettimanali o il servizio notturno, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.
4. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per l'uso autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti stradali è di 52 ore. Il Comune consente al gestore che ne faccia comunicazione la facoltà di aumentare l'orario settimanale di apertura fino a un massimo del 50%. La scelta dell'aumento è comunicata al Comune dal gestore mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima dell'inizio. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono soggetti alla disciplina generale degli orari di negozi adottata annualmente ai sensi del D.L.vo 114/98 e della legge regionale 22/99.
5. Il Comune, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 1 del D.Leg.vo 32/98, determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti.
6. E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque alla presenza di gestore o in accordo tra le parti.
7. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché siano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
8. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service prepagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicale, festivi ed infrasettimanali.
9. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con self-service prepagamento senza la presenza del gestore.
10. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati.

11.Le attività di cui l'articolo 2, comma 2 bis della legge 496/99, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

12.Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.

13.Il Comune, fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1 del D.Leg.vo 32/98, determina la turnazione del riposo infrasettimanale, nella misura del 25% degli impianti esistenti e funzionanti.

14.Nella determinazione dei turni di riposo il Comune deve tenere conto dell'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

15.Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì, se questo è festivo l'attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo.

16.Il servizio notturno è svolto dalle ore 22,00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

17.Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Art. 24 – AUTORIZZAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

1. L'istanza per l'istallazione di un nuovo impianto di carburanti e/o la modifica di quelli esistenti deve essere diretta allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Basciano. Il responsabile del procedimento entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo procederà alle verifiche di legge e quindi agli adempimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Comunale (Provvedimento Unico). Trascorsi 90 giorni senza provvedimento, la domanda si intende accolta (silenzio-assenso).

2. L'istanza deve indicare:

- le complete generalità (è necessario aver compiuto il 18° anno di età), il domicilio e il codice fiscale del richiedente, o legale rappresentante; nonché per le società i dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2, del codice civile, cioè: la sede della società, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione – il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta dall'ultimo bilancio;
- essere cittadino italiano, o ente italiano o degli Stati della Comunità Economica Europea, oppure Società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli Enti e le Società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso autotrazione;
- la località in cui si intende installare l'impianto, con l'indicazione del tipo di strada prospiciente e della chilometrica progressiva della strada;
- la dettagliata composizione dell'impianto: numero dei distributori, numero e capacità dei serbatoi e tipi di carburante;
- la modalità di svolgimento del servizio;
- la sottoscrizione autenticata del proprietario dell'area su cui insisterà l'impianto;
- la quantità massima, espressa in metri cubi, di olio lubrificante in confezioni sigillate che il richiedente intende detenere presso l'impianto.

3. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

a) analitica autocertificazione del richiedente, contenente la dichiarazione

- di non essere stato dichiarato fallito;
- di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni;
- di non aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza

- fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale;
 - di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.05.1965, n. 575, e di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- b) documentazione comprovante l'esatta localizzazione dell'impianto, l'atto da cui risulta la disponibilità dell'area, la planimetria dell'impianto;
- c) progetto, in numero minimo di 5 copie, dell'impianto dal quale risulti la disposizione planimetrica delle attrezzature ed i collegamenti dei serbatoi agli erogatori;
- d) relativamente alla parte strutturale dell'edificio e/o del chiosco come di tutte le opere urbanistiche elaborati grafici, relazioni tecniche e quant'altro necessario per l'ottenimento del parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale;
- e) perizia giurata, redatta da un tecnico competente ed abilitato per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto nel relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni del piano regolatore e degli altri strumenti urbanistici comunali in vigore e alle norme per la prevenzione incendi; il rispetto delle prescrizioni fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale; il rispetto delle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché delle norme di indirizzo programmatico della Regione Abruzzo; il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree e delle norme applicabili alle stesse, comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili;
- f) relazione illustrativa attestante l'inesistenza di cause d'incompatibilità tra impianto e territorio.
- g) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a 6 mesi;
- h) planimetrie dello stato di fatto in scala 1:200, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni al lotto stesso, atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti in lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere all'area in esame;
- i) planimetria in scala 1:100 di eventuali locali destinati alle attività complementari;
- l) planimetria, in scala 1:500, con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, nonché la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde e alla recinzione, per la

quale sono inoltre richiesti sezioni e prospetto tipo in scala 1:20 e sezioni quotata in scala 1:100 dell'eventuale spazio pubblico sulla quale recinzione prospetta. Nella stessa planimetria od in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;

m) planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed, eventualmente, pedonali, previsti all'interno d'impianto;

n) tutti i prospetti esterni in scala 1:100, qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;

o) almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indicata la quota di riferimento per le altezze;

p) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;

4. Tale documentazione, e l'eventuale altra documentazione prevista per la presentazione dei progetti del Regolamento Edilizio Comunale, deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, e controfirmata dal richiedente la concessione, nonché dall'avente titolo alla concessione (titolare di un diritto reale sull'area interessata all'intervento).

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

6. Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il dirigente del servizio competente richiede le necessarie integrazioni: tale richiesta interrompe il decorso del termine in cui al comma 8 del presente articolo il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.

7. Quando in sede di esame della domanda, il dirigente del servizio competente, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone comunicazione all'interessato.

8. Verificata la conformità dell'istanza alle disposizioni di legge ed alle disposizioni del presente piano, il dirigente del servizio competente, sentiti i pareri degli Enti interessati al procedimento (anche mediante indizione di conferenza di servizi), rilascia contestualmente l'autorizzazione e l'eventuale titolo edilizio o comunica il diniego motivato.

Art. 25 – TEMPI DI REALIZZO DELL'IMPIANTO

1. Trascorsi 180 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione, il titolare deve iniziare i lavori, pena la decadenza della stessa. Se l'impianto di distribuzioni di carburanti non viene attivato entro due anni dalla data del rilascio, l'autorizzazione si intende revocata.

2. Eventuale proroga può essere concessa solo ed esclusivamente per motivi di forza maggiore non imputabili al richiedente. Il termine di attivazione dell'impianto non potrà mai superare i tre anni dalla data del rilascio.
3. Per la costruzione di manufatti per l'attività non strettamente connesse all'erogazione del carburante, valgono le norme edilizie generali (durata del permesso a costruire).

Art. 26 – POTENZIAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI

1. Gli impianti esistenti possono procedere a:
 - Opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - Potenziamento di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 11/09/1989;
 - Potenziamenti alle condizioni previste dalla normativa regionale;
 - Ristrutturazioni, nel rispetto delle varie normative sull'inquinamento e di quanto espressamente previsto ai precedenti artt.6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
2. E' definito come potenziamento l'aumento dei prodotti erogati ed è soggetto ad Autorizzazione.
3. L'istanza, completa dell'esame progetto dei Vigili del fuoco, dell'autocertificazione e perizia giurata del rispetto delle norme vigenti deve essere diretta al dirigente del servizio responsabile della struttura comunale preposta al commercio.
4. La ditta potrà effettuare da subito i lavori di potenziamento ma gli stessi potranno essere utilizzati solo dopo il collaudo prevista dall'apposita commissione.
5. Solo a seguito di collaudo favorevole il Comune provvederà a rilasciare una nuova Autorizzazione aggiornata allo stato dell'impianto potenziato.
6. L'istanza deve indicare: a) le generalità e il domicilio del richiedente; b) gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto che si intende potenziare; c) i lavori che si intendono eseguire.
7. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:
 - a) Elaborati grafici dai quali risulti la disposizione planimetrica delle attrezzature ed i collegamenti dei serbatoi agli erogatori;
 - b) Perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, iscritto nel relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni del piano regolatore; il rispetto delle prescrizioni fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale; il rispetto delle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché delle norme di indirizzo programmatico della regione;
 - c) relazione illustrativa attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità tra impianto e territorio;
 - d) esame progetto approvato COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
8. Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il dirigente del servizio competente richiede le necessarie integrazioni; tale richiesta interrompe il decorso del termine di cui al comma 7 del presente articolo il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.

9. Quando, in sede di esame della domanda, il dirigente del servizio competente, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

10. Verificata la conformità dell'istanza alle disposizioni di legge ed alle disposizioni del presente piano, il dirigente del servizio competente rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego motivato; decorsi 90 giorni dalla data dell'acquisizione della domanda di autorizzazione commerciale al protocollo generale del comune senza che sia stato emesso e comunicato il provvedimento di diniego, l'istanza si intende accolta.

11. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio dando origine di rifiuti soliti e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D.leg.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. 20.10.1998. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzioni o perdite pregresse.

Art. 27 - COMUNICAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA MODIFICA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

1. Costituiscono semplice modifica o ristrutturazione degli impianti esistenti le seguenti opere:

- Aggiunta di colonnine erogatrici;
- Sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a multipla erogazione;
- Aumento del numero o della o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- Spostamento delle attrezzature dell'impianto (apparecchiature self-service pre-pagamento, colonnine erogatrici e serbatoi);
- Aumento della quantità massima di olio lubrificante in confezioni sigillate che si intende detenere presso l'impianto;
- Sostituzione delle attrezzature dell'impianto; utilizzazione delle attrezzature esistenti per l'erogazione di altri prodotti già autorizzati;
- Collegamento delle attrezzature esistenti ai dispositivi self-service pre-pagamento già installati presso l'impianto;
- Eliminazione di apparecchiature self-service pre-pagamento, colonnine erogatrici e serbatoi;
- Diminuzione della quantità massima di olio lubrificante in confezioni sigillate che si intende detenere presso l'impianto;
- Installazione o aggiunta di apparecchiature self-service;
- Installazione o aggiunta di dispositivi self-service post-pagamento;

2. Le ristrutturazioni o modifiche degli impianti esistenti non sono soggette ad autorizzazione, ma devono solo essere comunicate al Responsabile del SUAP.

3. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere presentata almeno 15 giorni prima di dare inizio ai lavori di modifica dell'impianto e deve indicare: a) le generalità e il domicilio del richiedente b) gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto che si intende potenziare; c) i lavori che si intendono eseguire.

4. Alla domanda devono essere uniti : a) elaborati grafici dai quali risulti la disposizione planimetrica delle attrezzature ed i collegamenti dei serbatoi agli erogatori; b) esame progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 28 – SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

1. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento.

Lo smantellamento e la rimozione prevedono:

- La cessazione delle attività integrative all'impianto;
- L'adeguamento dell'area alle previsioni del P.R.G.;
- La rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente, con l'obbligo di conferire i materiali di risulta a ditte o discariche, all'uopo autorizzate, per lo smaltimento o l'eventuale recupero,. Giuste disposizioni contemplate dal D.Leg.vo 05.02.1997, n 22 e successive modifiche e integrazioni;
- La bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento al suolo).

Art. 29 – IMPIANTO AD USO PRIVATO

1. Per l'impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature, fisse e/o mobili di qualsiasi capacità, di erogazione di carburanti per uso autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio ad eccezione delle amministrazioni dello Stato ed ubicati all'interno di cantieri, stabilimenti, magazzini e simili.

2. Per gli impianti di distribuzione carburante ad uso privato è necessaria l'autorizzazione Comunale.

3. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio ovvero per il trasferimento dei sede degli impianti di distribuzione automatica di carburanti ad uso privato deve essere presentata al SUAP del Comune di Basciano, in bollo.

4. La domanda deve essere completa delle seguenti indicazioni;

- le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o del legale rappresentante;
- dati indicativi ditta individuale o società, data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese del Richiedente;
- esatta individuazione catastale dell'area in cui si intende installare l'impianto;

- descrizione consistenza e caratteristiche del nuovo impianto con riferimento alla tipologia carburanti erogati, numero e tipo erogatori, dimensioni e caratteristiche tecniche serbatoi;
- indicazione del numero di automezzi pesanti (escluso autovetture) del parco macchine di proprietà.

5. All'istanza occorre allegare la seguente documentazione:

- autocertificazione del richiedente, contenente la dichiarazione del tipo di attività dell'azienda; del numero dei veicoli che utilizzeranno l'impianto e relativa fotocopia della carta di circolazione per ogni veicolo; di essere a conoscenza del divieto di cedere carburante a terzi; certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- documentazione con disposizione planimetrica dell'impianto;
- relazione tecnica illustrativa del progetto;
- atto da cui risulta la disponibilità del terreno;
- copia domanda permesso di costruire o denuncia di inizio attività, prodotta contestualmente alla presente domanda, per l'esecuzione degli interventi edilizi previsti dal progetto;
- copia del parere del Comando dei VV.FF. oppure copia della domanda con cui il progetto è stato trasmesso al Comando Provinciale dei VV.FF. per l'esame preventivo di prevenzione incendi ai sensi dell'art.2 del DPR n 37/98;
- elenco degli automezzi che usufruiranno dell'impianto;
- perizia giurata redatta da un tecnico competente e abilitato alla sottoscrizione del progetto presentato, con indicato che l'impianto sarà conforme alle : disposizione del piano regolatore e agli altri strumenti urbanistici in vigore; alle norme per la prevenzione incendi; alle prescrizioni fiscali e a quelle concernente la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale; alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici; alle norme di indirizzo programmatico della Regione Abruzzo; alle disposizioni relative ai criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l'installazione degli impianti stabilite dal Comune.

Art. 30 – PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AD USO PRIVATO

1. L'installazione di impianti di distribuzione ad uso privato è soggetta alla stessa normativa di quelli pubblici come disposto dall'art. 3 punto 10 del D.Leg.vo n 32/98.

2. I serbatoi di contenimento del carburante degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (interrati, cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di recupero vapori). Tale norma si applica per i nuovi impianti e per sostituzione di serbatoi esistenti.

3. Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).

4. Il carburante potrà essere erogato solo ed esclusivamente ai mezzi della ditta richiedente e nessuna pubblicità o cartello pubblicitario potrà essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto. L'inosservanza di tali norme comporterà la revoca dell'autorizzazione comunale.

ART.31 – NORME FINALI

1. Il presente regolamento ha solo funzione amministrativa inerente ai compiti specifici del Comune, per quanto riguarda gli impianti carburanti e non vincola l'Amministrazione per quanto riguarda pareri e norme di altri enti, quali ANAS, UTIF, VVF, ASL, PROVINCIA, etc.

2. Sono abrogati tutti i regolamenti e le discipline in contrasto con il presente Regolamento.

3. La validità del presente è di 5 (cinque) anni dalla data di approvazione. Può essere sottoposto a variazione prima della sua scadenza. Dopo la scadenza, qualora non intervenga un nuovo strumento, si intende automaticamente operante il piano scaduto.

4. Il trasferimento dell'impianto può avvenire in ambito regionale, provinciale e comunale, per la razionalizzazione della rete. Non è ammesso il trasferimento parziale degli impianti, anche in presenza di separate autorizzazioni in unico impianto.

5. Il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione automatica dei carburanti potrà avvenire per atto tra vivi o per successione a causa di morte:

a) per atto tra vivi è ammesso solo la cessione di ramo di azienda con atto pubblico e il trasferimento della titolarità dovrà essere comunicato al Comune allegando l'atto pubblico;

b) per successione a causa di morte l'interessato è soggetto alla sola comunicazione al comune e comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n 114.

6. La comunicazione di subingresso è presentata, pena la decadenza, entro 30 giorni dalla morte del titolare o dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

7. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del D.Leg.vo 31 marzo 1998, n 114.

8. Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.

9. Gli orari di apertura al pubblico degli impianti di tipo tradizionale e di quelli self-service post-pagamento sono determinati con provvedimento del sindaco.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le norme statali regionali in materia.

Art.32 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.19, comma 2, dello Statuto Comunale, dopo l'esecutività della Deliberazione di approvazione, è depositato nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'albo pretorio on line comunale, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.